

“ABC” DELLA LEGGE ANNUALE PER IL MERCATO E LA CONCORRENZA

Quello approvato dalla Camera dei Deputati è **il primo disegno di legge annuale per la concorrenza e l'apertura dei mercati** presentato dalla data di entrata in vigore della legge n. 99 del 23 luglio 2009, che all'articolo 47 ha previsto tale strumento per consentire un'attività periodica di **rimozione dei tanti ostacoli** e freni, normativi e non, ancora **presenti nei mercati dei prodotti e dei servizi**.

Lo strumento del disegno di legge, presentato dal Governo il 3 aprile del 2015, ha permesso di effettuare un **esame molto approfondito**, attraverso un **lungo iter**. Il 7 ottobre dello stesso anno c'è stata infatti una prima approvazione, con significative modifiche, da parte dell'Assemblea della Camera. Il testo è quindi passato al Senato, dove la X Commissione Industria lo ha ulteriormente modificato, concludendo l'esame il 2 agosto 2016. Il Governo a questo punto ha presentato, il 3 maggio 2017, un **maxiemendamento** che ha sostanzialmente recepito tali modifiche e che è stato approvato lo stesso giorno dal Senato, con un voto di fiducia. Il disegno di legge è quindi tornato alla Camera per la terza lettura: dopo l'esame dal 23 maggio al 22 giugno da parte delle Commissioni riunite VI Finanze e X Attività produttive e l'approvazione di alcune specifiche modifiche (riguardanti le polizze assicurative, la pratica del cosiddetto “telemarketing selvaggio”, il regime delle aste collegate alla fine del mercato tutelato e l'attività odontoiatrica), l'Aula ha **approvato il testo il 29 giugno**.

Si tratta, nel complesso, di un insieme di misure estremamente importanti per il Paese, perché **la concorrenza è un fattore essenziale per la crescita**: mercati aperti e concorrenziali accrescono l'efficienza del sistema economico, aumentano la **competitività delle imprese** attraverso la riduzione del prezzo dei servizi e dei costi di produzione e al tempo stesso offrono **ai consumatori una scelta più ampia** di prodotti e servizi di migliore qualità e a prezzi più competitivi.

Oltre a sostenere la crescita, le misure messe a punto hanno il merito di andare nella direzione dell'**equità** e della **giustizia sociale**, perché ridurre le rendite derivanti da posizioni di monopolio significa offrire **nuove opportunità a chi prima era escluso o penalizzato** – permettendo ad un maggior numero di operatori economici di competere, valorizzando le proprie risorse e competenze – e significa anche **garantire la libertà di scelta dei consumatori**, con la possibilità di **tutelare i più deboli**.

Questo disegno di legge – che consiste di un solo articolo di 193 commi e contiene **misure riguardanti diversi campi**: dalle assicurazioni ai fondi pensione, dalle comunicazioni all'energia, dai servizi postali alle banche, dalla cultura alle professioni, dalla distribuzione farmaceutica ai trasporti – è insomma un **primo passo** di un cammino che dovrà proseguire negli anni a venire con le leggi annuali per il mercato e la concorrenza che faranno seguito a questa, attesa come detto da otto anni.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai [lavori parlamentari](#) del disegno di legge del Governo “Legge annuale per il mercato e la concorrenza” AC 3012-B – relatori Silvia Fregolent (PD) per la VI Commissione Finanze e Andrea Martella (PD) per la X Commissione Attività Produttive) – e ai relativi [dossier](#) del Servizio studi della Camera dei deputati.

La numerazione dei commi si riferisce al testo delle Commissioni riunite VI e X approvato dall’Assemblea della Camera AC 3012-C.

Ecco, qui di seguito, le aree di intervento e alcune tra le **principali** di queste **misure**.

ASSICURAZIONI - RC AUTO E FONDI PENSIONE

In un settore complesso e delicato come quello assicurativo, l’obiettivo è stato quello di trovare un giusto equilibrio tra le esigenze di razionalizzare i costi gravanti sul sistema e sui consumatori (in particolare in alcune aree territoriali), di consentire la più ampia libertà di scelta ai cittadini, di assicurare il diritto delle vittime dei sinistri a vedersi riconosciuto il pieno risarcimento del danno subito e di garantire il corretto funzionamento del mercato.

RC Auto: una nuova disciplina dell’obbligo a contrarre (co. 2-5)

Le **imprese di assicurazione non sono tenute ad accettare** le proposte presentate loro **se** dalla verifica dei dati risultanti dall’attestato di rischio, dell’identità del contraente e – se persona diversa – dell’intestatario del veicolo, risultano **informazioni non corrette o veritiere**. In caso di mancata accettazione della proposta, le imprese di assicurazione ricalcolano il premio e inviano un nuovo preventivo al potenziale cliente.

Al tempo stesso, in caso di **rifiuto ed elusione dell’obbligo a contrarre** è stata **aumentata la sanzione** nei confronti delle compagnie assicurative.

Per i consumatori trasparenza delle informazioni e sconti (co. 6-11)

Le compagnie assicurative, prima della sottoscrizione del contratto, dovranno rispettare specifici **obblighi informativi**, in modo trasparente e completo, nei confronti del consumatore.

Se il consumatore accetterà determinate condizioni, avrà diritto ad uno **sconto sulla polizza** non inferiore ad una percentuale stabilita dall’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, l’Ivass. Tali **condizioni** riguardano l’ispezione del veicolo, l’installazione della scatola nera e l’installazione – o comunque la presenza – di un meccanismo che impedisca l’avvio del motore in caso di elevato tasso alcolemico del conducente.

All’Ivass viene anche assegnato il compito di definire i criteri e le modalità per la determinazione delle imprese di assicurazione di uno **sconto aggiuntivo e significativo** per – tra gli altri – i soggetti che risiedono nelle **province a maggior**

tasso di sinistrosità. La lista di queste province dovrà essere predisposta dall'Ivass entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge.

Una **ulteriore ipotesi di sconto** sul prezzo della polizza è previsto nel caso in cui l'assicurato contragga più polizze sottoscrivendo una **clausola di guida esclusiva**.

Resta ferma, **per l'assicurato**, la **libertà di scelta**, e cioè la possibilità di ottenere un risarcimento integrale del danno subito anche nel caso decida di avvalersi di un'**officina di sua fiducia**. In tal caso, l'officina in questione dovrà fornire la documentazione fiscale e una idonea garanzia sulle riparazioni effettuate.

È da sottolineare che, grazie ad un emendamento del Pd approvato in Commissione già nel corso della prima lettura, l'installazione della **scatola nera** deve essere **a carico delle compagnie** – così come le spese di funzionamento, sostituzione e portabilità – e non, come previsto nel testo originario, dell'assicurato.

Variazioni del premio e classi di merito (co. 12-14)

Sempre nel segno della **trasparenza**, nel caso di contratti con clausola *bonus-malus* la **variazione del premio**, in aumento o in diminuzione, deve essere indicata, in valore assoluto e in percentuale, nel preventivo del nuovo contratto o del rinnovo.

Le imprese di assicurazione, inoltre, devono garantire nell'assegnazione delle classi di merito **parità di trattamento a parità delle caratteristiche di rischio**.

Tutela delle compagnie assicurative rispetto ai “testimoni di comodo” (co. 15)

Per **contrastare** la prassi dei cosiddetti “**testimoni di comodo**”, in caso di sinistri con soli danni alle cose, l'identificazione di eventuali testimoni sul luogo dell'incidente deve risultare dalla denuncia dell'incidente o comunque dal primo atto formale del danneggiato nei confronti dell'impresa o, in mancanza, deve essere richiesta dall'impresa assicurativa con espresso avviso all'assicurato delle conseguenze processuali della mancata risposta. In tal caso la parte che riceve la richiesta dell'assicurazione effettua la comunicazione dei testimoni, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, nel termine di sessanta giorni. L'impresa di assicurazione deve procedere a sua volta all'individuazione e alla comunicazione di eventuali ed ulteriori testimoni entro il termine di sessanta giorni.

Altre misure di contrasto delle frodi assicurative e scatola nera come prova (co. 20-23)

Sempre per **contrastare** le **frodi assicurative**, sono estesi i casi in cui le imprese d'assicurazione possono rifiutare il risarcimento e denunciare la frode. Per scoprirla, le assicurazioni possono avvalersi dell'archivio informatico integrato dell'Ivass, delle scatole nere e dei meccanismi equivalenti o di perizie che dimostrino l'incongruenza del danno dichiarato.

Da sottolineare anche che in caso di incidente stradale, se uno dei veicoli coinvolti è dotato di **scatola nera**, le **risultanze** del dispositivo formano piena **prova nei procedimenti civili** dei fatti cui esse si riferiscono, salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento o la manomissione del predetto dispositivo. Le medesime risultanze sono rese fruibili alle parti.

Omogeneità e congruità nel risarcimento dei danni non patrimoniali (co. 16-19)

All'Ivass è assegnato il compito di procedere ad una **verifica trimestrale sui sinistri** inseriti nell'apposita banca dati delle imprese di assicurazione, per assicurare l'omogeneità dei criteri di trattamento e per definire – in base ad una relazione successiva alla verifica – gli sconti sulle polizze.

Il Governo deve emanare **tabelle nazionali** che fungano da parametro per il risarcimento del danno biologico, per le macrolesioni e le microlesioni, in modo che sia garantito il diritto delle vittime dei sinistri ad un **pieno risarcimento del danno non patrimoniale** effettivamente subito e siano razionalizzati i costi gravanti sul sistema assicurativo e sui consumatori.

Nei casi in cui le **menomazioni accertate** incidano in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati (ovvero, limitatamente alle microlesioni, abbiano causato una sofferenza psico-fisica di particolare intensità), il giudice può aumentare l'ammontare del risarcimento con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, entro un margine del 30 per cento per le macrolesioni e del 20 per cento per le microlesioni. È chiarito che il danno alla persona per lesioni di lieve entità può essere risarcito solo a seguito di accertamento clinico strumentale obiettivo, rimanendo escluse le diagnosi di tipo visivo, ad eccezione che per le cicatrici, oggettivamente riscontrabili senza strumentazione.

Trasparenza delle procedure di risarcimento (co. 24)

In caso di **cessione del credito all'impresa di autoriparazione**, si prevede che la somma da corrispondere a titolo di rimborso sia versata solo a fronte di **presentazione della fattura** emessa dall'impresa stessa.

Sulle polizze assicurative (co. 25)

Il **principio della durata annuale del contratto** RC auto e del divieto di rinnovo tacito si applica anche ai contratti stipulati per i rischi accessori (ad es. incendio e furto), nel caso in cui la **polizza accessoria** sia stata stipulata in abbinamento a quella della RC auto (con lo stesso contratto o con un contratto stipulato contestualmente).

Nel corso dell'ultimo esame alla Camera presso le Commissioni riunite VI e X, grazie ad un **emendamento del Pd** è stata decisa la **soppressione del divieto, inserito nel corso dell'esame al Senato, di tacito rinnovo delle polizze dei rami danni** di ogni tipologia come misura di favore per i consumatori che sottoscrivono tali polizze assicurative, poiché con il divieto si sarebbe imposta la rinegoziazione annuale delle previsioni dei contratti e la sostanziale impossibilità di rinnovo alle medesime condizioni dell'anno precedente, a causa dell'eventuale peggioramento del profilo di rischio (es. una malattia nelle polizze sanitarie).

Le polizze per assicurazione professionale (co. 26)

Le **polizze per assicurazione professionale**, fatta salva la libertà contrattuale delle parti, devono contemplare l'assenza delle clausole che limitano la prestazione assicurativa ai sinistri denunciati nel periodo di validità del contratto. Le compagnie devono offrire prodotti che prevedano una copertura assicurativa per richieste di

risarcimento presentate entro i dieci anni dalla scadenza della polizza, riferite a "errori" del professionista accaduti nel periodo di vigenza della stessa. Nel corso dell'esame parlamentare questa previsione è stata estesa alle polizze assicurative in corso di validità alla data di entrata in vigore della legge.

Maggiore copertura per i veicoli con più di otto posti (co. 28-29)

Grazie ad un emendamento del Pd in Commissione già nel corso della prima lettura alla Camera, sono stati **elevati i massimali minimi di garanzia** per i **veicoli a motore adibiti al trasporto di persone aventi più di otto posti a sedere** oltre il conducente (tra cui autobus e filoveicoli), ampliando le coperture a garanzia dei danneggiati. In particolare, i contratti dovranno essere stipulati per importi non inferiori a 15 milioni di euro per sinistro (rispetto ai 10 previsti nel testo iniziale). I nuovi massimali si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge e gli importi saranno raddoppiati dall'anno successivo rispetto a questa data.

Ancora sul ruolo e sui poteri dell'Ivass (co. 30-31)

Per quanto riguarda il **sistema del risarcimento diretto**, si prevede che l'Ivass, entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della disposizione in esame, proceda alla revisione del criterio in base al quale sono calcolati i valori dei costi e delle eventuali franchigie per la compensazione tra le compagnie, qualora tale criterio non abbia garantito un effettivo recupero di efficienza produttiva delle compagnie, attraverso la progressiva riduzione dei costi dei rimborsi e l'individuazione delle frodi.

L'**archivio informatico integrato** dell'Ivass sarà collegato con il casellario giudiziale e casellario dei carichi pendenti istituito presso il Ministero della Giustizia, con l'anagrafe tributaria, con l'anagrafe nazionale della popolazione residente e con il casellario centrale infortuni presso l'Inail. Anche le imprese di assicurazione potranno, nella fase di assunzione del rischio, consultare l'Archivio, così da poter accertare la veridicità delle informazioni fornite dal contraente.

Modifiche alla disciplina delle forme pensionistiche complementari (co. 38-39)

Sono infine previste alcune modifiche alla **disciplina delle forme pensionistiche complementari**. Si interviene sui seguenti profili: destinazione alle forme pensionistiche complementari degli accantonamenti relativi al trattamento di fine rapporto; diritto all'anticipo della prestazione nel caso di cessazione dell'attività lavorativa; riscatti della posizione individuale maturata e del relativo regime tributario. Si prevede la convocazione di un tavolo di consultazione per avviare un processo di riforma delle forme pensionistiche complementari al fine di aumentarne l'efficienza, nonché di favorire l'educazione finanziaria e previdenziale.

COMUNICAZIONI

Meno vincoli e più chiarezza in caso di cambio di fornitore (co. 41)

Sono **eliminati una serie di vincoli** oggi presenti nei contratti con i fornitori di **servizi di telefonia, televisivi e di comunicazioni elettroniche**.

Le **spese** e gli altri **oneri** previsti in caso di recesso o trasferimento dell'utenza ad altro operatore dovranno essere **commisurati al valore del contratto** e andranno in ogni caso **resi noti al consumatore** al momento della pubblicizzazione dell'offerta e della sottoscrizione del contratto (obbligatorio comunicarli anche all'Agcom).

Le **modalità di recesso** dal contratto o il **passaggio ad altro gestore** dovranno essere **semplici**, di **immediata attuazione** e soprattutto **analoghe** alle forme utilizzate per l'**attivazione** di un contratto.

Qualora il **contratto** comprenda offerte promozionali esso **non** potrà comunque avere durata **superiore a ventiquattro mesi**, e nel caso di risoluzione anticipata il **costo d'uscita** dovrà essere **equo e proporzionato** al valore del contratto.

I gestori, infine, dovranno acquisire il **consenso preventivo del cliente** per potergli addebitare il costo di servizi in abbonamento offerti da terzi. Stabilito anche il divieto per gli operatori di telefonia e di comunicazioni elettroniche di prevedere la possibilità per il consumatore o per l'utente di ricevere servizi in abbonamento da parte dello stesso operatore, o di terzi, senza il precedente consenso espresso e documentato all'attivazione di tale tipologia di servizi.

Norme in materia di “telemarketing” (ex co. 44)

Il comma 44, introdotto nel corso dell'esame in Senato, è stato soppresso nel corso dell'esame in sede referente presso le Commissioni VI e X della Camera, grazie ad un **emendamento del Pd**. Questo perché, riguardo il cosiddetto **“telemarketing”**, venivano disposte modifiche del Codice in materia di protezione dei dati personali che, ove approvate in via definitiva, sarebbero risultate gravemente **lesive dei diritti individuali**.

Ammettendo infatti “il contatto non sollecitato con l'abbonato” a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, le nuove disposizioni – pur prevedendo l'obbligo di comunicare all'esordio della conversazione gli elementi di identificazione univoca del soggetto per conto del quale il contatto avviene e l'indicazione dello scopo commerciale o promozionale del contatto, chiedendo anche un esplicito consenso al proseguimento della conversazione – finivano di fatto per **legittimare l'effettuazione di chiamate a contenuto promozionale** (indifferentemente su utenze residenziali o mobili) **in assenza del previo consenso dell'interessato**. Tutto questo, evidentemente, avrebbe potuto comportare un rilevante **pregiudizio per il diritto alla protezione dei dati personali**, oltre che alla tranquillità individuale dei destinatari delle telefonate.

Si sarebbe insomma trattato di una innovazione normativa che avrebbe **liberalizzato il telemarketing “selvaggio”**, perché ci si riferiva al “contatto” stabilito telefonicamente con l'“abbonato”, dunque all'intestatario di una linea telefonica fissa o mobile (quest'ultima non suscettibile di iscrizione nel registro delle opposizioni, salvo nei rarissimi casi di utenze inserite negli elenchi), a prescindere dalla sua inclusione nel registro stesso. Dunque **chiunque** – iscritto nel registro o non iscritto perché intestatario di un'utenza mobile – **poteva, in tal modo, essere destinatario di simili telefonate**. L'unica, debolissima, tutela sarebbe stata la manifestazione del proprio dissenso alla prosecuzione della chiamata in corso, senza tuttavia alcuna garanzia rispetto alle telefonate successive, potenzialmente infinite.

Sistema pubblico dell'identità digitale (co. 47)

È previsto l'utilizzo del **Sistema pubblico dell'identità digitale** (Spid) per semplificare le procedure di migrazione dei clienti tra operatori di telefonia mobile e quelle per l'integrazione di SIM aggiuntive, attraverso l'utilizzo dell'identificazione indiretta del cliente (cioè senza bisogno di usare un documento di identità) in via telematica.

Favoriti i pagamenti digitali e le erogazioni liberali (co. 48-54)

Vengono favoriti i **pagamenti digitali** e le erogazioni liberali attraverso strumenti di **pagamento in mobilità**, anche con l'addebito diretto su credito telefonico. Si introduce la possibilità di utilizzare la **bigliettazione elettronica** attraverso strumenti di pagamento in mobilità, anche attraverso l'addebito diretto su **credito telefonico**, per l'acquisto di titoli d'accesso a luoghi di **cultura**, manifestazioni culturali e **spettacoli**. Per evitare situazioni di insolvenza, si prevede inoltre che l'utente che intende usufruire di tale modalità di pagamento sia messo nelle condizioni di conoscere, durante l'operazione di acquisto, se il proprio credito telefonico sia sufficiente.

Viene consentita anche la possibilità di effettuare una serie di **erogazioni liberali** mediante credito telefonico, definendone le caratteristiche ed il trattamento fiscale.

Per chi non vuole ricevere proposte di vendita e promozioni (co. 55)

Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge sarà aggiornato il Regolamento di istituzione e gestione del cosiddetto **registro delle opposizioni**, cioè il registro pubblico degli abbonati che si oppongono all'utilizzo del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali al fine di estendere la disciplina in essere – che attualmente disciplina **il solo uso della numerazione telefonica** degli abbonati con finalità commerciali – anche alle **ipotesi di impiego della posta cartacea**.

Chiamate verso numerazioni non geografiche (co. 56)

La **tariffazione delle chiamate verso numerazioni non geografiche**, vale a dire quelle per cui è previsto un costo differenziato e indipendente dalla collocazione geografica del chiamante (es. 899, 199, ecc.), avrà d'ora in poi inizio, grazie ad un emendamento presentato in Commissione dal Pd già nel corso della prima lettura alla Camera, **solo a partire dalla risposta dell'operatore**.

CULTURA

Sull'utilizzo dei fonogrammi (co. 57)

Tra le disposizioni riguardanti la cultura e i diritti introdotte durante l'esame al Senato, ci sono quelle in materia di **compensi spettanti per l'utilizzo di fonogrammi**. Si prevede, in particolare, il riconoscimento distinto di tali compensi al produttore di fonogrammi e agli artisti interpreti o esecutori, attribuendo l'esercizio del diritto a ogni impresa che svolga attività di intermediazione dei diritti connessi alla quale il produttore e gli artisti interpreti o esecutori hanno conferito mandato.

Più semplice la riproduzione dei beni culturali (co. 172)

Viene ulteriormente **semplificata** la **riproduzione dei beni culturali**, estendendo le ipotesi in cui la stessa non necessita di autorizzazione e ampliando i casi in cui non è dovuto alcun canone.

Norme più semplici nel campo dell'antiquariato (co. 176-177)

Semplificate anche le procedure relative al controllo della **circolazione internazionale** delle **cose antiche** che interessano il mercato dell'**antiquariato**.

Viene introdotta, in particolare, la possibilità di considerare beni culturali le cose, a chiunque appartenenti, che presentano un **interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico** “eccezionale per l'integrità e la completezza del patrimonio culturale della nazione”.

La **soglia di età** al di sotto della quale tali cose non sono soggette alle disposizioni di **tutela** è fissata in **50 anni**. Viene inoltre elevata da 50 a 70 anni la **soglia di età** al di sotto della quale determinate categorie di cose, in particolare relative ai beni mobili, non sono soggette alle disposizioni di **tutela** – o sono soggette (solo) a specifiche disposizioni di tutela – ovvero per le quali vige la **presunzione di interesse culturale**.

Altri interventi che innalzano la soglia di età incidono sulla disciplina dell'**inalienabilità** e su quella relativa alla **circolazione** dei beni culturali.

A proposito, infine, del **commercio di cose antiche o usate**, si prevede l'istituzione di un apposito “**passaporto**” per agevolare l'uscita e il rientro delle opere dal e nel territorio nazionale.

SERVIZI POSTALI

Più soggetti per gli atti giudiziari e le violazioni del codice stradale (co. 58-59)

A partire dal 10 settembre 2017 **non sarà più solo** la società **Poste Italiane S.p.A.** ad occuparsi dei servizi legati alle notificazioni e comunicazioni di **atti giudiziari** e di quelli riguardanti le notificazioni delle **violazioni del codice della strada**.

Per definire i **nuovi operatori**, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge l'Agcom dovrà determinare, sentito il Ministro della giustizia, gli obblighi e i **requisiti** di affidabilità, professionalità e onorabilità, per il rilascio delle licenze individuali.

ENERGIA

Per quanto riguarda il settore dell'energia, bisogna innanzitutto premettere che rispetto al testo originario, nel corso dell'esame parlamentare – con l'impegno innanzitutto dei relatori del Pd durante la prima lettura alla Camera – sono state **introdotte disposizioni volte a garantire i consumatori**, in particolare attraverso la comparabilità delle offerte, la verifica delle condizioni della piena liberalizzazione, una serie di comunicazioni obbligatorie da attuare prima della fase del passaggio definitivo alla piena liberalizzazione stessa.

Fine del regime di “maggior tutela” garantendo i consumatori (co. 60-61)

Viene **eliminato il regime di “maggior tutela” nel settore del gas** naturale, abrogando, a **partire dal 1° luglio 2019**, la disciplina che prevede la definizione da parte dell'Autorità per l'energia delle tariffe del gas per i consumatori che non abbiano ancora scelto un fornitore sul mercato libero.

Anche nel **settore dell'energia elettrica** viene **eliminato**, sempre **dal 1° luglio 2019**, il **regime di “maggior tutela”**.

Inoltre, mentre il testo approvato dalla Camera prevedeva che l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il Sistema idrico (Aeegsi) disciplinasse le misure volte a garantire la fornitura del servizio universale, nel corso dell'esame in Senato è stato specificato che l'Autorità adotta disposizioni per **assicurare il servizio di salvaguardia** ai clienti finali domestici e alle imprese connesse in bassa tensione con meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo non superiore ai 10 milioni di euro senza fornitore di energia elettrica, attraverso procedure concorsuali per aree territoriali e a condizioni che incentivino il passaggio al mercato libero.

Modalità del superamento del regime di “maggior tutela” (co.67-71)

Le **modalità di superamento del regime della maggior tutela** prevedono che entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge l'Aeegsi trasmetta al Ministro per lo sviluppo economico il rapporto relativo al monitoraggio dei mercati di vendita al dettaglio dell'energia e del gas.

Tra gli indicatori contenuti nel rapporto vi è anche la **tutela delle famiglie in condizioni di disagio economico**, nonché l'accrescimento del sistema di vigilanza e di informazione a tutela dei consumatori.

Sulla base dei dati contenuti nel rapporto il Ministero dello sviluppo economico adotta un decreto che dà conto del raggiungimento degli obiettivi e definisce le misure necessarie affinché la cessazione del regime della maggior tutela e l'ingresso consapevole nel mercato dei clienti finali avvenga secondo **meccanismi che assicurino la concorrenza**. A decorrere dal 1° gennaio 2018, i clienti finali di energia elettrica riforniti in maggior tutela devono ricevere **adeguata informativa** da parte di ciascun fornitore in relazione al superamento delle tutele di prezzo.

Più chiarezza e possibilità di confronto sulle offerte (co. 62-66)

A tutela del consumatore, sono previste procedure finalizzate ad ottenere offerte di fornitura di energia elettrica e gas, e garantirne la **confrontabilità**, tramite la realizzazione e la gestione da parte del gestore del Sistema informativo Integrato di un **portale informatico** per la **raccolta e la pubblicazione delle offerte** sul mercato *retail*.

Prevista anche l'adozione da parte dell'Aeegsi di **linee guida** per la **promozione delle offerte commerciali** di energia elettrica e gas a favore di gruppi di acquisto.

Altre misure a tutela dei consumatori (co. 75-89)

È compito dell'Aeegsi intervenire con propri provvedimenti affinché le **fatture** relative alla **somministrazione dell'acqua** con il sistema di misura a contatore contengano

almeno una volta l'anno – ove il contatore sia reso accessibile e la lettura sia tecnicamente possibile – l'indicazione dell'effettivo consumo riferito alla singola utenza.

Prevista l'erogazione e l'eventuale **rimodulazione del bonus elettrico e del bonus gas**, ossia dei benefici economici a sostegno dei **clienti economicamente svantaggiati** e dei clienti domestici presso i quali sono presenti persone che versano in **gravi condizioni di salute**, tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche, alimentate ad energia elettrica, necessarie per il loro mantenimento in vita.

Riconosciuto il diritto dei consumatori alla **rateizzazione delle bollette di energia elettrica e gas**, di importo elevato (maxibollette), derivanti da ritardi, interruzioni della fatturazione o prolungata indisponibilità dei dati di consumo reali.

Stabilite misure per la **trasparenza del mercato** dell'energia elettrica e del gas, tramite l'istituzione presso il Ministero dello sviluppo economico di un elenco dei soggetti abilitati alla vendita ai clienti finali.

Definite norme di promozione della concorrenza, attraverso la **riduzione delle asimmetrie informative**, anche intersettoriali, nel rispetto delle prescrizioni stabilite dal Garante per la protezione dei dati personali.

Messe a punto disposizioni relative alla **clausola di “close-out netting”**, prevista nei prodotti energetici all'ingrosso, della quale si dispone la validità e l'efficacia anche in caso di apertura di una procedura di risanamento, ristrutturazione economico-finanziaria o di liquidazione, di natura concorsuale o pre-concorsuale, con o senza spossessamento del debitore, nei confronti di una delle parti.

Distribuzione dei carburanti: più concorrenza e razionalizzazione della rete (co. 99-120)

Rispetto al testo originario del disegno di legge, che in caso di installazione di nuovi impianti di distribuzione di carburanti disponeva che non potesse essere posto in nessun caso il vincolo della presenza contestuale di più tipologie di carburanti, nel corso dell'esame parlamentare e in particolare per l'intervento dei relatori durante la prima lettura alla Camera, si è stabilito di non eliminare più tale vincolo, ma di **vietare di subordinare l'installazione e l'esercizio di un impianto di distribuzione ad altri obblighi**, salvo quelli stabiliti con decreto del Ministero dello sviluppo economico, sentite l'Autorità antitrust e la Conferenza Stato-Regioni.

In tema di **razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti**, sono state introdotte diverse misure innovative.

È stata prevista un'**anagrafe degli impianti stradali di distribuzione di benzina, gasolio, GPL e metano** della rete stradale e autostradale e la riorganizzazione del comitato tecnico per la ristrutturazione della rete dei carburanti.

È stata disposta la verifica della **compatibilità degli impianti**, per quanto concerne gli aspetti attinenti la **sicurezza della circolazione stradale**.

Sono state previste **sanzioni amministrative pecuniarie** in caso di mancato o tardivo invio della dichiarazione di conformità o della dichiarazione di adeguamento dell'impianto.

Si è deciso che le funzioni e le competenze della **Cassa Conguaglio GPL** – soppressa dal 1° gennaio 2017 – nonché i relativi rapporti giuridici attivi e passivi rientrano nelle

funzioni svolte da acquirente unico S.p.a. nel suo ruolo di Organismo centrale di stoccaggio italiano (Ocsit).

È stato attribuito agli enti territoriali (Regioni e Comuni) il compito di verificare il **rispetto delle tempistiche e delle modalità del regime di sospensiva** da parte degli impianti la cui attività è regolarmente sospesa.

Si è stabilita l'applicazione di **procedure semplificate di dismissione** agli impianti che cessano definitivamente l'attività entro tre anni dalla data di entrata in vigore della legge in esame. Sono state fissate le **modalità** con le quali si procede alla **dismissione**, nel senso di prevedere che la bonifica del sito in caso di accertata contaminazione costituisca obbligo dei titolari degli impianti solo in caso di riutilizzo dell'area.

AMBIENTE

Accesso al mercato di gestione autonoma degli imballaggi (co. 121-122)

Viene modificata la disciplina relativa al riconoscimento di **sistemi autonomi alternativi** all'adesione al **Conai** (Consorzio nazionale imballaggi) o ai cosiddetti "consorzi di filiera" costituiti per ognuno dei materiali di **imballaggio** e previsti dal Codice dell'ambiente. In particolare, si sospende l'obbligo di corrispondere il contributo ambientale Conai, a seguito del riconoscimento del progetto di istituzione del sistema autonomo e fino al provvedimento definitivo, che accerti il funzionamento o il mancato funzionamento del sistema. Il Conai viene inoltre escluso dalla procedura di riconoscimento dei sistemi autonomi affidando le relative competenze all'Ispra.

Trattamento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (co.123)

Si prevede che la determinazione di ulteriori criteri e modalità di **trattamento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee)**, demandata a un decreto del Ministro dell'ambiente, avvenga anche nelle more della definizione delle **norme minime** di qualità da parte della Commissione europea.

Più semplici le procedure per i rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi (co.124-125)

Prevista l'emanazione di un decreto del Ministero dell'ambiente, finalizzato alla definizione di modalità semplificate relative agli adempimenti per l'esercizio delle attività di raccolta e trasporto dei rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi, e l'individuazione da parte dell'Albo nazionale dei gestori ambientali di **modalità semplificate** volte all'iscrizione degli esercenti l'attività di **raccolta e trasporto dei rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi**.

SERVIZI PROFESSIONALI

Nuove regole per le società tra avvocati (co. 142)

Con un emendamento presentato dai relatori nel corso della prima lettura alla Camera viene **limitato, nelle società tra avvocati, il ruolo dei soci di solo capitale**, e si

richiede che per l'iscrizione all'albo i **soci professionisti**, avvocati e iscritti ad altri ordini, rappresentino **almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto**. Il venir meno di tale requisito, e il suo mancato ripristino entro sei mesi, determina la cancellazione della società dall'apposita sezione dell'albo degli avvocati. In questa sezione deve peraltro essere resa disponibile la documentazione storica sulla composizione della società stessa. Tra le altre cose, è stato stabilito che l'amministrazione della società non possa essere affidata a soggetti esterni e che il socio che esercita la prestazione professionale ne risponda assicurando indipendenza e imparzialità, dichiarando eventuali conflitti di interesse o incompatibilità. La sospensione o la radiazione dall'albo dei professionisti sono causa di esclusione dalla società.

Circa il **preventivo della prestazione professionale resa dall'avvocato**, questo è tenuto a comunicare la previsione dei costi in forma scritta e articolata per voci di spesa, sopprimendo l'attuale riferimento alla (eventuale) richiesta del cliente.

Più concorrenza e trasparenza nel notariato (co. 143-148)

Cambiano i criteri che determinano il numero e la distribuzione dei notai sul territorio nazionale: il rapporto diventa di **un notaio ogni 5 mila abitanti**, cosa che si tradurrà in un **aumento dei notai in Italia**.

Con ulteriori misure approvate, tra le altre cose **si consente al notaio di ampliare il proprio bacino di utenza territoriale**.

Si prevede inoltre una particolare disciplina sugli **obblighi di deposito** su conto corrente dedicato di particolari categorie di somme da questi ricevute e che costituiscono patrimonio separato insuccessibile e impignorabile e i cui interessi maturati sono destinati al rifinanziamento dei fondi di credito agevolato per il finanziamento delle PMI; si determinano i limitati impieghi in cui il notaio può disporre delle somme depositate mantenendo però una idonea documentazione; si prevedono **ispezioni a campione** sui notai per verificare la regolarità della tenuta e dell'impiego dei fondi e dei valori consegnati loro ad ogni titolo.

Durante l'esame al Senato sono state anche inserite alcune disposizioni relative alla disciplina degli **archivi notarili**, volte essenzialmente alla **riduzione** del loro numero.

Validità dei contratti delle società di ingegneria (co. 149-150)

Attraverso una disposizione di interpretazione autentica è stata estesa alle **società di ingegneria** costituite in forma di società di capitali o cooperative la disciplina della legge n. 266 del 1997, che per prima ha consentito l'esercizio della professione in forma societaria. Si è così affermata la **validità dei contratti conclusi a decorrere dall'11 agosto 1997** tra le suddette società di ingegneria e i privati. Per i contratti stipulati successivamente all'entrata in vigore della legge sulla concorrenza, invece, le società dovranno stipulare una polizza di assicurazione per la responsabilità civile conseguente allo svolgimento delle attività professionali e garantire che tali attività siano svolte da professionisti iscritti agli albi. Sul sito dell'Autorità nazionale anticorruzione pubblica sarà pubblicato l'elenco delle società di ingegneria.

Chiarezza sui compensi per le prestazioni professionali (co. 151)

I professionisti dovranno rendere **per iscritto** (anche **in forma digitale**) una **comunicazione obbligatoria** ai propri clienti sul grado di complessità dell'incarico, sugli oneri ipotizzabili dal conferimento dello stesso alla sua conclusione, sugli estremi della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. La stessa forma scritta dovrà avere anche il preventivo di massima del compenso della prestazione professionale.

SERVIZI BANCARI

Accesso ai servizi in base alle tariffe urbane (co. 131-132)

Istituti bancari, società di carte di credito e imprese di assicurazione dovranno assicurare ai clienti la possibilità di accedere ai propri servizi, anche attraverso chiamata da cellulare, a **costi telefonici non superiori rispetto alla normale tariffazione urbana**. In caso contrario è prevista una sanzione amministrativa pari a 10 mila euro inflitta dall'Autorità di vigilanza, e un indennizzo non inferiore a 100 euro a favore del cliente.

Possibilità di confronto delle spese addebitate (co. 133-135)

L'individuazione dei prodotti maggiormente diffusi tra la clientela dovrà assicurare la **possibilità di confrontare**, attraverso un apposito sito Internet, **le spese** addebitate dai prestatori di servizi di pagamento.

Più informazioni e più trasparenza sulle polizze assicurative (co. 136)

Riguardo le **polizze assicurative** sottoscritte in occasione di un contratto di finanziamento, gli **istituti** saranno **tenuti ad accettare**, senza variare le condizioni offerte per l'erogazione del credito, **la polizza che il cliente presenta o reperisce** sul mercato. Tale polizza deve avere contenuti minimi corrispondenti a quelli richiesti dal finanziatore. Tali prescrizioni sono estese alle ipotesi in cui al cliente sia richiesta la sottoscrizione di un'assicurazione diversa da quella sulla vita; inoltre, esse si applicano a tutti i casi in cui l'offerta di un contratto di assicurazione sia connesso o accessorio all'erogazione del mutuo o del credito.

Viene disciplinato in dettaglio il **diritto di recesso** del cliente ove sottoscriva una polizza proposta dal soggetto finanziatore o da un incaricato; sono previsti specifici obblighi informativi a carico dell'intermediario, riguardanti tra l'altro le polizze e le provvigioni eventualmente percepite.

Disciplina del contratto di locazione finanziaria (co. 137-141)

È stata introdotta una **specifico disciplina del contratto di locazione finanziaria**, indicando i casi di grave inadempimento e la relativa procedura di risoluzione. In tal caso il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a corrispondere all'utilizzatore quanto ricavato dalla vendita, dedotte le somme a lui spettanti. A tal fine, sono specificate le modalità di vendita o di nuova collocazione del bene che deve avvenire sulla base di criteri di celerità, trasparenza e pubblicità.

SANITÀ

Nuove norme sull'attività odontoiatrica in forma societaria (co. 154-157)

Con una modifica introdotta grazie ad un **emendamento del Pd** nel corso dell'ultimo esame alla Camera presso le Commissioni riunite VI e X è stato **esplicitato chiaramente l'obbligo del possesso dei titoli abilitanti alla professione odontoiatrica** sia per coloro che operano come liberi professionisti sia per coloro che prestano la propria attività all'interno di società operanti nel settore odontoiatrico, fermo restando il requisito dell'iscrizione all'albo degli odontoiatri richiesto per il direttore sanitario delle società medesime.

Più concorrenza e più chiarezza nella distribuzione farmaceutica (co. 158-166)

Viene **consentito l'ingresso di società di capitale nella titolarità dell'esercizio della farmacia privata** e **si rimuove il limite delle quattro licenze**, attualmente previsto, in capo ad una identica società.

È stato stabilito il **divieto di controllo diretto o indiretto**, da parte di un **medesimo soggetto**, di una **quota superiore al 20 per cento** delle farmacie della medesima regione o provincia autonoma.

Viene consentito che la **direzione della farmacia** gestita da una società sia affidata anche ad un **farmacista** che **non sia socio**, mentre si stabilisce l'incompatibilità della partecipazione alle società di capitale nella titolarità dell'esercizio della farmacia privata con l'esercizio della professione medica.

Nei comuni fino a 6.600 abitanti **le farmacie** che risultino **soprannumerarie** per decremento della popolazione **potranno trasferirsi in ambito regionale**, sulla base di una graduatoria regionale per titoli e previo pagamento di una tassa di concessione governativa una tantum pari a 5.000 euro; la domanda di trasferimento è ammessa verso i Comuni che presentino un numero di farmacie inferiore a quello spettante.

In caso di **modificazioni** apportate al **foglietto illustrativo** di un farmaco viene **consentita la vendita al pubblico delle scorte**, prevedendo che il cittadino scelga di poter ritirare il foglietto sostitutivo in formato cartaceo o digitale.

Alle farmacie convenzionate con il Servizio sanitario nazionale viene consentito di prestare **servizio aggiuntivo oltre gli orari e i turni di apertura e chiusura** stabiliti dalle autorità competenti.

TRASPORTI

Maggiori tutele per gli utenti dei servizi di trasporto di linea (co. 169-170)

I concessionari e i gestori di servizi di linea di trasporto su gomma o rotaia e di trasporto marittimo hanno **l'obbligo di informare gli utenti** delle modalità per accedere alla **carta dei servizi** e delle ipotesi che danno titolo ad ottenere rimborsi e indennizzi, indicandone l'entità. Gli stessi concessionari e gestori devono fare in modo che le **richieste di rimborso** possano essere formulate dai passeggeri nel corso o immediatamente dopo la conclusione del viaggio e mediante la semplice esibizione del biglietto, adeguando a questo scopo le proprie carte di servizi e la propria organizzazione.

Biglietti per via telematica (co. 168)

Previsto, con riferimento specifico ai servizi di **trasporto pubblico locale**, l'obbligo per il concessionario di fornire un **servizio di biglietteria telematica** accessibile **via internet**.

Autoservizi pubblici non di linea (co. 180-183)

Il Governo viene delegato ad adottare entro dodici mesi un decreto legislativo per la revisione della **disciplina in materia di autoservizi pubblici non di linea** (taxi, noleggio con conducente-Ncc, e simili), definendo le procedure per l'adozione delle norme nonché i seguenti principi e criteri direttivi: funzione complementare e integrativa degli autoservizi pubblici non di linea rispetto ai trasporti pubblici di linea ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali e aerei; adeguare l'offerta di servizi alle nuove forme di mobilità che si svolgono con applicazioni *web* che utilizzano piattaforme tecnologiche per l'interconnessione dei passeggeri e dei conducenti; promuovere la concorrenza e stimolare più elevati *standard* qualitativi; assicurare una miglior tutela del consumatore nella fruizione del servizio garantendo una consapevole scelta nell'offerta; armonizzare le competenze regionali e degli enti locali in materia, al fine di definire comuni *standard* nazionali; adeguare il sistema sanzionatorio, anche ai fini di contrasto di fenomeni di abusivismo.

“Scatole nere” sui mezzi di trasporto (co. 185-188)

Il Governo viene anche delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, decreti legislativi per disciplinare l'**installazione sui mezzi di trasporto** delle cosiddette “**scatole nere**” o altri dispositivi elettronici similari.

TURISMO

Alberghi: possibilità di offrire tariffe più vantaggiose (co. 167)

Grazie ad un emendamento del Pd approvato in prima lettura alla Camera è stata introdotta la possibilità, per le strutture turistico-ricettive, di offrire tariffe inferiori a quelle individuate online dai clienti sui principali portali del settore.